



Alle Imprese Associate  
Loro Sedi

Orio al Serio, 13 maggio 2020

**CIRCOLARE: FIN 007.20**

**OGGETTO: FONDO DI GARANZIA PER LE PMI – FAQ SUGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Il Fondo di garanzia per le PMI ha pubblicato le FAQ sugli interventi di sostegno alle imprese che prevedono il coinvolgimento del medesimo Fondo, a seguito della crisi economica innescata dall'emergenza COVID-19.

Nel rimandare gli interessati alla lettura della FAQ, di seguito riportiamo alcuni dei chiarimenti principali:

- Il nuovo allegato 4 dovrà essere utilizzato per la presentazione di tutte le richieste di ammissione alla Garanzia del Fondo, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario finale (regime de minimis, esenzione o regime di aiuto sotto forma di garanzia sui prestiti). A ciò fanno eccezione le richieste dei finanziamenti fino a 25.000 € con garanzia al 100%, per le quali è previsto l'utilizzo dell'allegato 4 bis (art.13, comma 1, lett. m del d.l 23/2020).
- Proprio sulle predette richieste di finanziamento fino a 25.000 €, tra i chiarimenti delle FAQ segnaliamo:
  - la possibilità di richiedere l'intervento del Fondo sia in forma di garanzia diretta che in quella di riassicurazione/controgaranzia;
  - la possibilità di presentare al Fondo anche più richieste di ammissione alla garanzia, a condizione che il totale delle operazioni finanziarie non sfiori il limite del 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e, comunque, quello dei 25.000 €;
  - la durata massima di 72 mesi comprende anche l'eventuale periodo di preammortamento;
  - è richiesta una descrizione sintetica delle finalità per le quali si domanda il finanziamento. E' sufficiente indicare l'impiego che l'impresa farà con la liquidità ottenuta, fermo restando che deve essere connesso all'attività di impresa (pagamento del personale, scorte, ecc..);
  - l'impresa costituita e che ha iniziato l'attività nel corso del 2019, potrà autocertificare solo i ricavi dell'esercizio 2019; quelle costituite e che hanno iniziato nel 2020, potranno autocertificare i ricavi conseguiti tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda. Se l'impresa non ha conseguito ricavi, potrà eventualmente chiedere la garanzia ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo con copertura al 90%, oppure ai sensi del Regolamento de minimis o Regolamento UE 651/2014 con copertura all'80%;
  - ai fini del calcolo del 25% dei ricavi, occorre utilizzare il modello redditi e non quello Iva;

---

Aderente a:



24050 ORIO AL SERIO (BG) – Via Portico, 15  
Tel. 035.2056711 – Fax 035.2056750  
[info@faibergamo.it](mailto:info@faibergamo.it) - [www.faibergamo.it](http://www.faibergamo.it)

- questo tipo di garanzia, prevedendo una copertura del 100% del finanziamento, è inquadrata tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; pertanto, l'intero importo del finanziamento incide sul plafond disponibile ad impresa per questa tipologia di aiuti (800.000,00 €).
- Per quanto concerne l'intervento ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo degli aiuti (per approfondimenti, vedi la nota Confrtrasporto FIN20219 del 29 aprile u.s), tra gli aspetti affrontati nelle FAQ, evidenziamo i seguenti:
  - L'innalzamento della garanzia pubblica al 90% è previsto per qualsiasi operazione finanziaria, fatta eccezione per rinegoziazione e consolidamento, che rispetta i requisiti previsti dalla Punto 3.2 del Quadro Temporaneo. I rinnovi dei fidi a breve termine sono ammissibili qualora sia prevista una nuova delibera e una nuova messa a disposizione;
  - In fase di sottoscrizione dell'allegato 4, il soggetto richiedente dovrà dichiarare se l'importo dell'operazione finanziaria, sommata alle altre operazioni finanziarie garantite sempre ai sensi del punto 3.2 del quadro temporaneo, superi o meno il 25% del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale.
  - Le imprese che necessitassero di maggiore liquidità (e che, pertanto, non riescono a rispettare i limiti sopra indicati), dovranno dichiarare che l'operazione finanziaria per la quale si chiede la garanzia del fondo, rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento
  - Questa forma di aiuto è misurata sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al punto 3.2 del Quadro temporaneo. L'aiuto verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, dove (vedi risposta n.27 delle FAQ) il limite previsto per singola impresa è di 800.000 € (incluso il settore dell'autotrasporto). Al raggiungimento di questo limite contribuisce, oltre all'aiuto in esame, anche la garanzia del 100% per i finanziamenti fino a 25.000 (art.13, comma 1, lett.m del decreto liquidità), e gli altri eventuali aiuti ottenuti ai sensi del punto 3.1 del quadro temporaneo. Diversamente, per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l'aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo.
  - Sempre per questa tipologia di aiuti, il Fondo fa ricordare che **è obbligatorio inviare** al Gestore, attraverso il Portale FdG, **il modulo "Richiesta di garanzia ai sensi della Punto 3.2 del Quadro temporaneo"** presente nella sezione "Modulistica" del sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it). Il suddetto modulo deve essere inserito nel Portale quale documentazione integrativa, successivamente alla presentazione della domanda, attraverso la funzionalità "Inserimento documentazione integrativa" alla voce "Altra documentazione".

Per gli altri chiarimenti, si rinvia comunque alla lettura del documento in esame.

Cordiali saluti.

Aderente a: